
**DECISIONE N. 848/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004**

che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione
delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore
della parità tra donne e uomini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ²,

¹ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 115.

² Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2004 (GU C 95 E del 20.4.2004, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2004.

considerando quanto segue:

- (1) Il principio della parità tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato e in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo il trattato, la parità tra donne e uomini rappresenta uno dei "compiti" e degli obiettivi particolari della Comunità, la quale ha l'obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attività.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 1 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.
- (3) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e l'articolo 23 sancisce il principio della parità tra donne e uomini in tutti i settori.
- (4) L'esperienza dell'azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.
- (5) Il Libro bianco della Commissione sulla *governance* europea sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell'attuazione delle politiche, del coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono e di una consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.

-
- (6) La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il 15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d'azione che invitano i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini.
- (7) Con la decisione 2001/51/CE¹ il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitaria concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Tali azioni dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.
- (8) Le linee di bilancio A-3037 (n. ABB 040501) e A-3046 (n. ABB 040503) del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state destinate a sostenere la Lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti per promuovere la parità tra donne e uomini.
- (9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², in seguito denominato il "regolamento finanziario", impone l'adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.
- (10) Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

¹ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

-
- (11) In particolare, la Lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini. La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.
- (12) Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attività con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.
- (13) Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari ¹.

¹ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

- (14) Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.
- (15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ¹.
- (16) La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato "il programma") per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

¹ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

2. L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.
3. Il programma inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Accesso al programma

1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:
 - a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità tra donne e uomini;
 - b) essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;
 - c) avere un potenziale di influsso transnazionale.
2. L'organizzazione di cui trattasi dev'essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

- a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;
- b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- c) in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- d) in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato.
2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell'ambito del suo programma di lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della promozione della parità tra donne e uomini deve rispettare i criteri generali precisati nell'allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato, ad organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini possono finanziare non oltre l'80% delle spese totali finanziabili dell'organizzazione interessata nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
2. A norma dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario e data la natura delle organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressività non si applica alle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 è pari a 2,2 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Clausole transitorie

Per le sovvenzioni accordate nel 2004 il periodo di ammissibilità delle spese potrà avere inizio il 1° gennaio 2004, purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1° marzo può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

Articolo 8

Controllo e valutazione

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Fatto a Strasburgo, addì 29.4.2004

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

1. Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in particolare la Lobby europea delle donne.

1.1 Le attività delle organizzazioni attive nel promuovere la parità tra donne e uomini che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono, in particolare, le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario,
- azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare attraverso studi, campagne e seminari,
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere,
- azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, contro gli stereotipi fondati sul sesso e contro le discriminazioni nel luogo di lavoro,
- misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.

1.2 Le attività della Lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in particolare le seguenti:

- controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite),
- prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica,
- partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere,
- condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni,
- rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che aderiscono.

2. Realizzazione delle attività sostenute

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:

2.1 Categoria 1: attività permanenti della Lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'osservanza dei principi seguenti:

- indipendenza nella selezione dei suoi membri;
- autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

2.2 Categoria 2: attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Possono partecipare al programma, ai sensi dell'articolo 2 gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini.

Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

2.3 Categoria 3: azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3. Selezione dei beneficiari

3.1 Alla Lobby europea delle donne, che svolge attività della categoria 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono attività rientranti nella categoria 2, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

3.3 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica rientrante nella categoria 3, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

4. Controlli e audit

4.1 Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale è stata concessa la sovvenzione, in particolare lo stato verificato dei conti, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione deve fare in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri delle organizzazioni siano messi a disposizione della Commissione.

-
- 4.2 La Commissione, o tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di concordare un audit sul modo in cui dev'essere usata la sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati in qualsiasi momento durante la durata dell'accordo concernente una sovvenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di questi audit potranno condurre a decisioni di recupero della Commissione.
- 4.3 Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione devono avere un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni che possono risultare necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a termine gli audit.
- 4.4 La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve disporre degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.
- 4.5 Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee avverso le frodi e altre irregolarità, nell'ambito del programma la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹. Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.